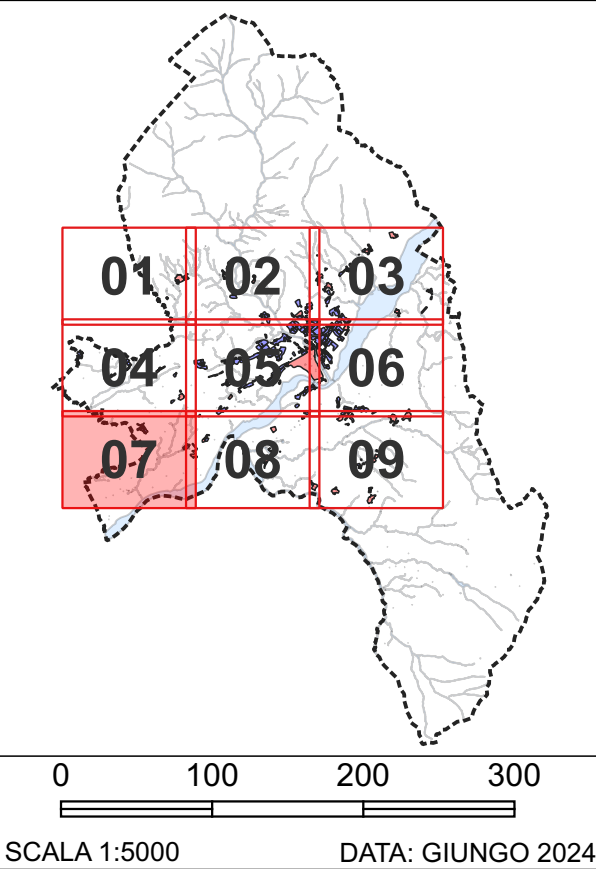




VINCOLO PAESAGGISTICO
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
A E B
ALLA DATA DEL 6 SETTEMBRE 1985

Decreto Legislativo 22/01/2004 N.42
articolo 142, comma 2, lettera a



Legenda

 ZTO A

 ZTO B

Dati:
Comune di Belluno
Piano Regolatore Generale vigente alla data del 6 settembre 1985, rasterizzato, georiferito e digitalizzato utilizzando il Piano Regolatore Generale in formato digitale vigente fino al 09/12/2023 diventato ora Piano degli Interventi.

Base cartografica:
Comune di Belluno
Base catastale del Piano Regolatore Generale.

Sistema cartografico di riferimento:
Monte Mario / Italy zone 1 EPSG 3003

Elaborazione dati:
Comune di Belluno - Ambito Tecnico e Governo del
Territorio
Area Urbanistica, Mobilità e Politiche per la
sostenibilità

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

... omissis ...

Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

... omissis ...

